

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 marzo 2019, n. 65

PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”. Disposizioni finali in merito al termine per la conclusione degli interventi ed alla presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n. 65 del 12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG n.295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi innanzi richiamati;

VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l'altro, ha assegnato *ad interim* al dr Luca Limongelli l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino all'insediamento del Responsabile;

Sulla base della proposta dei Responsabili di Raccordo dr Vito Filippo Ripa, dr Giuseppe Clemente, dr Cosimo Sallustio e dott.ssa Giovanna D'Alessandro del PSR 2014/2020 della Regione Puglia e dell'istruttoria espletata dagli stessi dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;

VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP n. 34 del 29/02/2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 "Disposizioni Transitorie";

VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quale sono state stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;

VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori precisazioni;

VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l'ultimazione degli interventi, nonché l'obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;

VISTA la DAdG n. 377 del 21/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, con la quale sono state fornite disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti delle sottomisure 312 e 313 della misura 413 e della Misura 421 del PSR 2007/2013;

VISTA la DAdG n. 7 del 01/02/2017 con la quale è stato stabilito nuovo termine per la conclusione degli

interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera d) della DAdG n.15/2016 ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 26 del 10/03/2017, pubblicata nel BURP n. 33 del 16/03/2017, con la quale è stato differito il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari delle Misure Forestali, di cui alla lettera b) e d) della DAdG n. 15/2016 ammessi alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 44 del 29/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale è stato ulteriormente differito, per gli Assi I e III del PSR 2007/2013, il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 45 del 30/03/2017, pubblicata nel BURP n. 42 del 06/04/2017, con la quale sono state rettificare alcune disposizioni contenute nella suddetta DAdG n. 26/2017;

VISTA la DAdG n. 270 del 01/12/2017, pubblicata nel BURP n. 138 del 07/12/2017, con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi per le Misure 413 e 421 del PSR 2007/2013 e delle sottomisure 19.2 e 19.3 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la DAdG n. 277 del 06/12/2017, pubblicata nel BURP n. 141 del 14/12/2017, con la quale è stato ulteriormente differito, per le Misure 121, 122, 123 e 125 del PSR 2007/2013, e delle Sottomisure 4.1, 8.6, 4.2 e 4.3 del PSR 2014/2020 il termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n.15/2016 ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19 del PSR 2014/2020 e fornite ulteriori disposizioni;

VISTA la DAdG n. 287 del 07/12/2017 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi per le Misure 216, 221, 223, 226, 227 e 214 az. 4 sub a) del PSR 2007/2013;

VISTA la DAdG n. 145 del 05/07/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari privati delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 121, 122, 123, 216, 221, 226, 227, 311, 413 e 421 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 4.1, 4.2, 10.2, 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 6.4, 19.2 e 19.3 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la DAdG n. 146 del 05/07/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relativamente alla conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari pubblici per le Misure 122, 125, 226, 227 e 413 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 8.6, 8.1, 8.3, 8.4, 19.2 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la DAdG n. 241 del 31/10/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari privati delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 121, 122, 123, 216, 221, 226, 227, 311, 413 e 421 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 4.1, 4.2, 10.2, 4.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 6.4, 19.2 e 19.3 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la DAdG n. 242 del 31/10/2018 con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni relative al termine per la conclusione degli interventi e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo per i beneficiari pubblici delle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle Misure 122, 125, 226, 227 e 413 del PSR 2007/2013 e delle Sottomisure 8.6, 8.1, 8.3, 8.4, 19.2 del PSR 2014/2020 ai sensi delle norme di transizione;

VISTA la Decisione C(2018) 5917 finale del 06/09/2018 con la quale la Commissione Europea ha approvato la

modifica del PSR 2014/2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo;

CONSIDERATO che:

- il paragrafo 19 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE" del PSR 2014/2020 v. 7.1 stabilisce, tra l'altro, che *"Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2020"*;
- per le diverse Misure rientranti nel campo di applicazione del precitato paragrafo 19 sono stati adottati differenti atti di proroga del termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione e fornite specifiche disposizioni;
- alcuni beneficiari ammessi alle norme di transizione non sono riusciti a completare gli interventi entro i termini stabiliti a causa di difficoltà di tipo tecnico e/o amministrativo e, pertanto, hanno chiesto ulteriore proroga finalizzata a completare gli interventi ammessi alla transizione;
- in relazione a quanto innanzi e tenuto conto del termine stabilito per effettuare i pagamenti ai beneficiari ammessi alle norme di transizione (anno 2020) appare opportuno uniformare il termine per la conclusione degli interventi;

RITENUTO necessario dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter concludere gli investimenti oggetto di sostegno e di dover uniformare le procedure di ultimazione degli interventi per tutte le Misure in transizione dal PSR 2007/2013 al PSR 2014/2020.

Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:

- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti possono richiedere una **ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i lavori** ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata, documentata con giustificativi di spesa quietanzati;
- la proroga deve essere richiesta direttamente al soggetto istruttore **entro il 31/05/2019** ed entro la medesima data deve essere dimostrato almeno il 30 % della spesa finanziata;
- per i soggetti privati (non enti pubblici) che hanno ricevuto l'anticipazione dell'aiuto, l'ottenimento della proroga è subordinato alla presentazione di apposita appendice alla garanzia fideiussoria che deve essere generata nel portale SIAN, validata dall'ente garante e consegnata al soggetto istruttore **entro il 30/06/2019**;
- i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata non possono chiedere ed ottenere una ulteriore e definitiva proroga del termine di ultimazione degli interventi anche qualora abbiano ricevuto l'anticipo sull'aiuto concesso. In questo caso si deve procedere alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore della ulteriore e definitiva richiesta di proroga deve preliminarmente verificare che il richiedente abbia sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata e che i lavori di completamento possano effettivamente concludersi entro la data di ultimazione richiesta, tenuto conto degli interventi da eseguire rispetto alla proroga richiesta. In caso contrario si deve negare la proroga del termine di ultimazione degli interventi e procedere alla revoca degli aiuti concessi;
- il soggetto istruttore può concedere, **qualora vi siano le condizioni e con nota scritta, una ulteriore e**

definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi in transizione e, comunque, non oltre la data del 31/12/2019;

- nel caso la richiesta di proroga venga formulata per cause di forza maggiore o per motivi giudiziari il soggetto istruttore può stabilire un termine successivo al 31/12/2019 che deve comunque essere compatibile con le "DISPOSIZIONI TRANSITORIE" contenute nel paragrafo 19 del PSR 2014/2020 v. 7.1;
- il soggetto istruttore si identifica con il Responsabile di Misura e, solo nel caso della ex Misura 121 del PSR 2007/2013, con il Servizio Territoriale competente;
- **entro trenta giorni successivi e continuativi** alla data di definitiva ultimazione degli interventi i beneficiari devono presentare la domanda di pagamento del saldo completa della documentazione di rito;
- in tutti i casi di revoca degli aiuti concessi il Responsabile della relativa Misura attiverà la procedura per il recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
- in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non potrà essere richiesta e/o concessa alcuna proroga;
- sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

I sottoscritti dichiarano che non è stato predisposto il documento "per estratto" perché il provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo.

I RESPONSABILI DI RACCORDO DEL PSR 2014/2020

dott. Vito Filippo Ripa
dott. Giuseppe Clemente
dott. Cosimo Roberto Sallustio
dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che:
 - i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi entro i termini stabiliti possono richiedere una **ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i lavori** ed esclusivamente qualora abbiano sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata, documentata con giustificativi di spesa quietanzati;
 - la proroga deve essere richiesta direttamente al soggetto istruttore **entro il 31/05/2019** ed entro la medesima data deve essere dimostrato almeno il 30 % della spesa finanziata;
 - per i soggetti privati (non enti pubblici) che hanno ricevuto l'anticipazione dell'aiuto, l'ottenimento della proroga è subordinato alla presentazione di apposita appendice alla garanzia fideiussoria che deve essere generata nel portale SIAN, validata dall'ente garante e consegnata al soggetto istruttore **entro il 30/06/2019**;
 - i soggetti ammessi alle norme di transizione che non hanno sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata non possono chiedere ed ottenere una ulteriore e definitiva proroga del termine di ultimazione degli interventi anche qualora abbiano ricevuto l'anticipo sull'aiuto concesso. In questo caso si deve procedere alla revoca degli aiuti concessi;
 - il soggetto istruttore della ulteriore e definitiva richiesta di proroga deve preliminarmente verificare che il richiedente abbia sostenuto almeno il 30 % della spesa finanziata e che i lavori di completamento possano effettivamente concludersi entro la data di ultimazione richiesta, tenuto conto degli interventi da eseguire rispetto alla proroga richiesta. In caso contrario si deve negare la proroga del termine di ultimazione degli interventi e procedere alla revoca degli aiuti concessi;
 - il soggetto istruttore può concedere, **qualora vi siano le condizioni e con nota scritta, una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi in transizione e, comunque, non oltre la data del 31/12/2019**;
 - nel caso la richiesta di proroga venga formulata per cause di forza maggiore o per motivi giudiziari il soggetto istruttore può stabilire un termine successivo al 31/12/2019 che deve comunque essere compatibile con le "DISPOSIZIONI TRANSITORIE" contenute nel paragrafo 19 del PSR 2014/2020 v. 7.1;
 - il soggetto istruttore si identifica con il Responsabile di Misura e, solo nel caso della ex Misura 121 del PSR 2007/2013, con il Servizio Territoriale competente;
 - **entro trenta giorni successivi e continuativi** alla data di definitiva ultimazione degli interventi i beneficiari devono presentare la domanda di pagamento del saldo completa della documentazione di rito;
 - in tutti i casi di revoca degli aiuti concessi il Responsabile della relativa Misura attiverà la procedura per il recupero delle somme erogate nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
 - in presenza di provvedimento di decadenza e/o revoca degli aiuti concessi non potrà essere richiesta e/o concessa alcuna proroga;
 - sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - è redatto in forma integrale;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
 - è composto da n. 8 (otto) fasciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale;
 - sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n. 15/2008 e del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
dr Luca LIMONGELLI